(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2004/392/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2003

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ([1]).

(2) L'articolo 8 di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

(3) In seguito alla decisione del Consiglio del 18 marzo 2003 che autorizzava il segretario generale/alto rappresentante ad avviare i negoziati, il segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo con la Romania sulla partecipazione della Romania alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(4) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

([1]) GU L 34 del 12.2.2003, pag. 26.